

PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

ex p.to 5 dell'Allegato 2 al D. Lgs.36/2003 e smi

Proposta progettuale: **OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE IMPARTITA CON IL P.TO 4) DEL DETERMINATO DELLA D.D.P.LECCE N.1301/2023: COLMAMENTO DISCARICA "R.E.I." AI FINI DELLA CHIUSURA EX ART.12 DEL D. LGS. 36/2003 E SMI.**

Ubicazione: **Comune di Galatone (LE), loc. Vignali – Castellino.**

Proponente: **R.E.I. RECUPERO ECOLOGICO INERTI S.R.L., con sede legale Via Beatrice Acquaviva d'Aragona, 5, 73020 Cavallino (LE).**

Documento redatto da: **ing. Antonio Buccolieri**

Data redazione: **Maggio 2025 Rev.0 (istanza)
Agosto 2025 Rev.A (revisione post Seduta di CdS del 07.08.2025)**

Firma Digitale
(modalità PAdES)

Sommario

1	PREMESSA	3
2	Piano di soRVegianza e controllo	8
5.1	Acque sotterranee	8
5.2	Acque meteoriche di ruscellamento	9
5.3	Percolato.....	9
5.4	Emissioni gassose e qualità dell'aria.....	9
5.5	Discariche adibite allo smaltimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto	9
5.6	Parametri meteorologici	9
5.7	Morfologia della discarica	9
5.7	Piano di Monitoraggio e Controllo	10
2.1.1	Criteri generali per il monitoraggio e comunicazione dei risultati.....	10
2.1.2	Gestione dell'incertezza di misura	11

1 PREMESSA

La società R.E.I. RECUPERO ECOLOGICO INERTI S.R.L è proprietaria e Gestore dell'impianto di discarica ubicata in I.tà Vignali – Castellino nel Comune di Galatone (LE) (nel seguito: discarica REI), autorizzata - in primis - quale discarica di II cat. tipo "A" per rifiuti inerti, sulla scorta delle disposizioni dell'allora vigente Del.C.I. 27 luglio 1984, per una volumetria di coltivazione pari a 98.000 mc, giusta delibera della Provincia di Lecce n. 13 del 11/01/2000 (nel seguito D.G.P.Lecce n. 13/2000), rinnovata con Determinazione della Provincia di Lecce n. 148 del 08/08/2006 (nel seguito D.D.P.Lecce n. 148/2006).

Con Determinazione Dirigenziale n. 2323 del 10/08/2009 (nel seguito D.D.P.Lecce n. 2323/2009), la Provincia di Lecce – previo conseguimento di parere favorevole alla compatibilità ambientale giusta Determinazione del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 335 del 03/06/2008 - ha rilasciato Autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, per l'adeguamento della discarica REI alle disposizioni di cui al punto 7.2. del Decreto commissariale n. 187 del 09/12/2005 - che prevedeva, per gli impianti di discarica per rifiuti inerti esistenti, l'obbligo di realizzare una sezione/vasca di dimensione pari fino al 15% del volume complessivo di discarica da destinare in via esclusiva allo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi condizionati ai sensi di legge - classificando la stessa, ai sensi dell'art. 4 del sopravvenuto D. Lgs. 36/2003, quale discarica per inerti e per rifiuti speciali non pericolosi, avente le seguenti volumetrie di coltivazione:

- sezione rifiuti inerti: 86.000 mc;
- sezione rifiuti da costruzioni edili contenenti amianto: 13.500 mc.

A seguito d'istanza del Gestore, avanzata al fine di conseguire l'autorizzazione a ricevere un quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi superiore alle 10 tonn/giorno, la Provincia di Lecce - giusta Determinazione Dirigenziale n. 83 del 19/01/2011 (nel seguito D.D.P. n. Lecce 83/2011) - ha rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs. n. 59/2005 per l'impianto già in esercizio, assentendo la *"modifica, ad impianto invariato, della condizione di esercizio attinente conferimenti giornalieri di rifiuti non pericolosi (materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi opportunamente condizionati) eccedenti le 10 tonnellate"*. Tale Determinazione è stata più volte aggiornata, come di seguito specificato:

- aggiornamento per modifica sostanziale dell'impianto, giusta Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 522 del 14/03/2013 (nel seguito D.D.P.Lecce n.552/2013), come rettificata con D.D. n. 646 del 22.03.2013 (nel seguito D.D.P.Lecce n.646/2013), rilasciato a seguito dello svolgimento di procedimento coordinato V.I.A.- A.I.A. ex D.Lgs. 152/2006, con cui è stata approvata la seguente configurazione impiantistica, da esercire, con riferimento alle procedure di ammissione, collocamento dei rifiuti in discarica e determinazioni analitiche, in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/03 e al D.M. 27/09/2010:

- sezione discarica per rifiuti inerti, volumetria utile di smaltimento (al netto dei volumi occupati dai terreni argillosi da mettere in opera per la creazione del terrapieno perimetrale di base e di quelli impegnati dall'argine di separazione tra la discarica di inerti e quella di rifiuti speciali non pericolosi): 85.886 mc;
- sezione discarica per rifiuti contenenti amianto, monocodice EER 170605, volumetria utile di smaltimento: 80.403 mc;
- ampliamento dei codici EER conferibili presso l'impianto, come da elenco riportato nell'Allegato Tecnico della D.D.P.Lecce 646/2013;
- innalzamento graduale, di pari passo con le fasi di riempimento, di un argine di separazione, realizzato in detrito calcarenitico compattato in forma di "rock-fill", a costituire il confine tra la sezione di discarica dedicata agli inerti e la sezione dedicata ad ospitare i rifiuti contenenti amianto;

L'attuazione della modifica sostanziale dell'impianto ha comportato preliminarmente:

- per la sezione di discarica rifiuti inerti: la realizzazione del completamento artificiale della barriera geologica del fondo e delle pareti - per tutto il lotto, anche nelle aree già interessate dal deposito dei rifiuti - in ossequio alle disposizioni di cui al punto 1.2.2 dell'Allegato 1 al d. Lgs. 36/2003;
- per la sezione di discarica rifiuti contenenti amianto: la realizzazione del completamento artificiale della barriera geologica del fondo e delle pareti, estendendo lo stesso all'intero lotto, in ossequio alle disposizioni di cui al punto 2.4.2 dell'Allegato 1 al d. Lgs. 36/2003;
- aggiornamento per modifica non sostanziale dell'impianto, giusta Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 939 del 16/06/2016 (nel seguito D.D.P.Lecce 939/2016), con cui è stata assentita l'inclusione nell'elenco dei codici di rifiuti ammessi a smaltimento nella sezione di discarica dedicata al codice EER 170605 anche il rifiuto avente codice EER 15.02.02 "dispositivi di protezione individuale e attrezzature utilizzate per la bonifica di amianto contaminati da amianto";
- aggiornamento per modifica non sostanziale dell'impianto, giusta Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 1507 del 20/10/2016 (nel seguito D.D.P.Lecce 1507/2016), con cui è stata autorizzato – ai sensi dell'art. 10 co.1 lett.c) del D. M. 27/09/2010 - il limite del parametro TOC pari a 60.000 mg/kg per l'accettabilità dei rifiuti da smaltire in discarica;
- aggiornamento per modifica non sostanziale dell'impianto, giusta Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 50 del 22/01/2021 (nel seguito D.D.P.Lecce 50/2021), con cui è stata autorizza, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 15 co. 6 del R. R. n.26 del 09/12/2013, la gestione, il trattamento ed il conseguente scarico al suolo, mediante trincea drenante, delle acque meteoriche.

Nel luglio 2017, **sebbene i controlli eseguiti da ARPA non avessero mai rilevato criticità sia per quanto riguarda la matrici ambientali suolo e sottosuolo che la matrice aria**, la sezione di discarica dedicata allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto l'impianto è stata sottoposta a provvedimento di sequestro preventivo, conclusosi con il dissequestro emanato con Sentenza del Tribunale di Lecce n. 35 del 13/01/2021, ad esito del quale il Gestore – dapprima con nota acquisita al prot. della Provincia di Lecce n. 3415 del 26/01/2021 e successivamente con nota acquisita al prot. della Provincia di Lecce n. 21416 del 18/05/2021 - ha presentato proposta di modifica non sostanziale A.I.A., ex art. 29-nonies co.1 del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di superare le criticità sottese al sequestro del 2017, proponendo le seguenti modifiche gestionali:

- i. frequenza e periodicità delle operazioni di ricoprimento dei rifiuti: è stata prevista la copertura giornaliera dei rifiuti contenenti amianto con materiale inerte di spessore ≥ 20 cm, modificando la procedura gestionale adottata in precedenza, che prevedeva la posa di una copertura giornaliera provvisoria costituita da geosintetici seguita dalla copertura definitiva con terreno sabbioso entro 6 mesi;
- ii. presenza di fori e strappi negli involucri plastici di imballaggio di alcuni manufatti in eternit collocati in discarica: rilevato che i danni agli involucri plastici, nel 99% degli accadimenti, sia da imputare alle operazioni di carico e scarico degli stessi ad opera dei mezzi telescopici e riscontrabili in corrispondenza degli spigoli vivi, è stato previsto l'intervento di ripristino dell'integrità degli involucri entro il termine della giornata lavorativa, a fronte delle tempistiche inizialmente previste pari a 24-48 ore;
- iii. presenza di manufatti in eternit trattati in maniera apparentemente inadeguata o insufficiente: sono state proposte procedure di controllo e accettazione dei rifiuti contenenti amianto più rigide, con conseguente respingimento di tutti i carichi ritenuti non conformi alle specifiche tecniche di conferimento in sicurezza dei materiali;
- iv. sistema di coltivazione per strati sovrapposti ritenuto a rischio di frantumazione dei rifiuti: sono state proposte due soluzioni, entrambe efficaci a garantire l'integrità dei rifiuti sottostanti:
 - a) copertura infrastrato di spessore ≥ 40 cm, tale da garantire l'abbattimento della pressione sui rifiuti sottostanti, imputabile alla movimentazione dei mezzi impiegati per la sistemazione in discarica;

- b) la realizzazione di piste permanenti, da sopraelevare di pari passo con la sistemazione dei rifiuti, sulle quali movimentare i mezzi per la coltivazione della sezione di discarica dedicata ai rifiuti contenuti amianto.

La Provincia di Lecce, ad esito di una conferenza di servizi svolta in data 05/08/2021, ha determinato che le modifiche proposte dal Gestore dovessero essere ricomprese e valutate in un procedimento di riesame con valenza di rinnovo del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e smi. Svolto il procedimento di riesame con valenza di rinnovo del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonostante:

- i pareri favorevoli rilasciati da ARPA Puglia ed Asl;
- la realizzazione della nuova rete di monitoraggio della falda, costituita da ben 5 piezometri;
- la definizione, in condivisione con ARPA e ASL, della metodica della frequenza e dei punti di campionamento delle fibre di amianto, con conseguente approvazione del relativo PMC;

la Provincia di Lecce, con Determinazione Dirigenziale n. 01301 del 04/08/2023 (nel seguito D.D.P.Lecce n.1301/2023), ha determinato di:

- **denegare**, il rinnovo ex art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale limitatamente all'esercizio della sezione di discarica dedicata ai rifiuti contenenti amianto, aventi codici EER: 170605 e 150202, a causa del non rispetto dei criteri localizzativi del sopravvenuto vigente Piano Regionale Amianto, approvato con la D.G.R. Puglia n. 908 del 06/05/2015, che vede quali vincoli escludenti per gli impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto la distanza minima di 2.500 metri da siti sensibili (strutture scolastiche, asili strutture sanitarie con degenza, case di riposo) e la distanza minima di 2.000 metri da centri e nuclei abitati;
- **inibire**, di conseguenza, lo smaltimento di rifiuti contenuti amianto, codici EER 170605 e 150202, presso la sezione di discarica a questi dedicata;
- **prescrivere al Gestore** "la messa in sicurezza" della sezione di discarica dedicata allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, "realizzando da subito, per tale sezione di impianto, tutte le attività e le opere previste al paragrafo 5.3 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione Dirigenziale n. 646 del 25.03.2013";
- **autorizzare** il Gestore, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, alla prosecuzione dell'esercizio della sezione di discarica dedicata allo smaltimento dei rifiuti inerti approvati con D.D. n. 646 del 25/03/2013, nel rispetto delle volumetrie di smaltimento massime e delle modalità di gestione ivi stabilite;

Il Gestore ha presentato ricorso avverso alla D.D.P. Lecce n.1301/2023, conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 1564 del 24 febbraio 2025, la quale ha confermato che *"l'impianto in questione non rispetta i suddetti criteri localizzativi "collocandosi la discarica monomateriale di amianto ad una distanza inferiore rispetto a quella statuita dalle previsioni di piano da strutture sociosanitarie, scuole ed asili siti nei comuni di Galatone e Nardò"* e conseguentemente *"il diniego parziale del rinnovo dell'AIA con conseguente inibizione della relativa attività di discarica dei materiali contenenti amianto, in applicazione del principio di precauzione ambientale"*.

Tanto premesso, dato atto della efficacia del provvedimento D.D.P. Lecce n.1301/2023, come sancita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1564 del 24 febbraio 2025, considerato che:

- con D.D.P. Lecce n.1301/2023 è stata **denegata** la prosecuzione dell'esercizio della sezione di discarica dedicata ai rifiuti contenenti amianto, aventi codici EER 170605 e 150202, a causa del non rispetto dei criteri localizzativi del sopravvenuto vigente Piano Regionale Amianto, approvato con la D.G.R. Puglia n. 908 del 06/05/2015, e contestualmente **è stata prescritta** "la messa in sicurezza" "realizzando da subito, per tale sezione di impianto, tutte le attività e le opere previste al paragrafo 5.3 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione Dirigenziale n. 646 del 25.03.2013";
- il richiamato paragrafo 5.3 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione Dirigenziale n. 646 del 25.03.2013, riporta, tra le altre, le seguenti indicazioni:

“1) Per le modalità operative, di chiusura e post-chiusura il gestore è tenuto a rispettare quanto previsto nei piani di gestione operativa, di sorveglianza e controllo, di gestione in fase post-operativa, di ripristino ambientale, contenuti nell’elaborato SR-04 Piani ex D.L. n. 36/2003 (aggiornamento Gennaio 2012), con le ulteriori prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione.

2) Modalità, fasi e lotti successivi di coltivazione saranno quelli progettualmente previsti agli elaborati MT-03 Planimetria generale di progetto e fasi di abbancamento (aggiornamento Gennaio 2012) ed MT-05 Fasi di abbancamento rifiuti (aggiornamento Gennaio 2012);

3) Il profilo finale del piano di posa dei rifiuti non dovrà superare le quote progettualmente previste e riportate negli elaborati di progetto in atti. Le quote finali, comprensive del pacchetto di copertura definitiva, saranno quelle riportate nei profili contenuti nell’elaborato MT-06 Sezioni A-A e B-B: sistemazione finale (aggiornamento Gennaio 2012). Il gestore comunicherà alle autorità competenti, con preavviso di 15 giorni almeno, la data prevista per la cessazione dell’attività di discarica.

...(omissis)...

*18) ...(omissis)... **Nel caso in cui la morfologia del corpo della discarica non sia compatibile con la posa della copertura definitiva e con quanto previsto in progetto, sarà cura del gestore sottoporre agli Enti la proposta di un nuovo piano di intervento e idonee garanzie finanziarie integrative.***

...(omissis)...";

- a far data da luglio del 2017, ossia dal provvedimento di sequestro, sebbene l’impianto sia stato nel tempo sempre controllato e gestito, così come monitorato e controllato, la sezione di discarica dedicata ai rifiuti contenenti amianto non è più rientrata in esercizio, residuando le seguenti volumetrie:
 - sezione discarica per rifiuti inerti: c.ca 8.000 mc (su 85.886 mc autorizzati, giusta D.D.P.Lecce 552/2013, come rettificata con D.D.P.Lecce 646/2013);
 - sezione discarica per rifiuti contenenti amianto: 38.811 mc (su 80.403mc autorizzati, giusta D.D.P.Lecce 552/2013, come rettificata con D.D.P.Lecce 646/2013).
- il confine tra la sezione di discarica dedicata agli inerti e la sezione di discarica destinata ad ospitare rifiuti da costruzione contenenti amianto, avente lunghezza di circa 50 metri, è previsto – giusta D.D.P.Lecce 646/2013 – sia costituito da un realizzando argine in detrito calcarenitico compattato in forma di "rock-fill" a sezione trapezoidale, avente altezza di 5,5 metri, base inferiore di 18 metri, base superiore di 4 metri e scarpate modellate con una pendenza di 35°, da innalzare gradualmente di pari passo con l’avanzamento del riempimento dei due invasi, al fine di evitare spinte eccessive e/o potenzialmente destabilizzanti. Ad oggi la sezione di discarica dedicata agli inerti non può riprendere l’esercizio e conseguire la chiusura a causa dell’impossibilità di realizzare il setto, in difetto del colmamento della sezione di discarica adiacente.
- la prescritta **“messa in sicurezza della discarica monomateriale di RCA”**, trattandosi di discarica, può essere conseguita esclusivamente in ossequio delle azioni disposte dal D.Lgs. 36/2003 e smi, con particolare riferimento all’art.12 del richiamato decreto;

risulta necessario, ai fini dell’ottemperanza alla prescrizione impartita con D.D.P. Lecce n.1301/2023, nonché ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art.12 del D. Lgs. 36/2003 e smi:

- modificare ed adeguare la documentazione, datata Gennaio 2012, richiamata nel paragrafo 5.3 dell’Allegato Tecnico alla Determinazione D.D. n. 646 del 25/03/2013, al fine di poter conseguire il profilo finale di chiusura della discarica, già approvato e come da prescrizione, in difetto dell’abbancamento rifiuti contenenti amianto ivi previsto, non più consentito;
- che la documentazione modificata ed adeguata sia - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art.29-decies e dell’art. 12 del D.Lgs. 36/2003, nonché in ottemperanza al p.to 18 del paragrafo 5.3 dell’Allegato Tecnico alla Determinazione Dirigenziale n. 646 del 25.03.2013 - autorizzata dall’autorità competente AIA, oggi individuata come da L.R. 26/2022 nell’Ente regionale.

Dato atto che la discarica è già autorizzata a ricevere e smaltire, giusta D.D.P. Lecce n.1301/2023, i rifiuti inerti, nel rispetto delle volumetrie di smaltimento massime e delle modalità di gestione, di cui alla D.D. n. 646 del 25/03/2013 ed è dotata di tutti i requisiti previsti dall'Allegato 1 del D. Lgs. 152/2006 e smi come sopra specificato, al fine di poter conseguire il profilo di chiusura, autorizzato e prescritto con D.D. n.1301/2023, si propone:

- il colmamento delle due sezioni di discarica con i rifiuti inerti già autorizzati con D.D. n. 646 del 25/03/2013, come da previsioni della D.D.P. Lecce n.1301/2023, nel rispetto delle volumetrie di smaltimento massime e delle modalità di gestione ivi stabilite, rimanendo invariati gli elaborati già approvati ed autorizzati con le D.D.P. Lecce n.1301/2023 e D.D.P. Lecce n.646 del 25/03/2013, al netto di quanto ivi riportato con riferimento al conferimento e smaltimento dei materiali contenenti amianto, da ritenersi stralciato poiché non attuabile per effetto del diniego determinato dall'ente provinciale;
- fermo restando la quota ed profilo finale della discarica come autorizzato con D.D.P. Lecce n.646 del 25/03/2013, l'adeguamento della Copertura superficiale finale alle sopravvenute disposizioni di cui di cui all'Allegato 1 del D. Lgs. 36/2003 come modificato dal D. Lgs. 121/2020.

Per tutto quanto sopra rappresentato e considerato, il Gestore ha presentato istanza, avanzata ex art. 29-nonies co.1 del d. Lgs. 152/2006 e smi, per l'approvazione della modifica degli elaborati, già approvati con D.D.P. Lecce 646/2013, al fine di poter ottemperare alla prescrizione impartita con della D.D.P. Lecce n.1301/2023 e conseguire la chiusura definitiva del sito di discarica.

Il presente documento costituisce modifica ed aggiornamento, secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2 paragrafo 5 del D.Lgs. 36/2003 e smi, del piano di sorveglianza e controllo, elaborato "SR-04, Gen_2012, Piani ex D.L. n. 36/2003" già approvato con D.D.P. Lecce n. 646 del 25/03/2013.

2 PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

In ossequio alle disposizioni di cui al P.to 5 dell'Allegato 2 al D. Lgs. 36/2003 e smi, nel presente documento sono indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e, alle misure adottate al fine della prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente. I parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito sono definiti in ossequio alle indicazioni di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 2 nonché le misure da adottare per la gestione delle non conformità, tenuto conto – altresì – delle indicazioni di ARPA Puglia per il Piano di Monitoraggio e Controllo.

Il presente documento è finalizzato a garantire che:

- a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
- b) siano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
- c) sia assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
- d) sia garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
- e) sia garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

Il controllo e la sorveglianza sono condotti, con riguardo ai parametri minimi ed alle periodicità di cui alle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 2 del d. Lgs. 36/2003 e smi, come integrate da Piano di Monitoraggio e Controllo, cui si rimanda, su:

- o acque sotterranee;
- o percolato;
- o acque di drenaggio superficiale;
- o gas di discarica;
- o qualità dell'aria;
- o parametri meteorologici;
- o stato del corpo della discarica.

I prelievi e le analisi sono effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali.

5.1 ACQUE SOTTERRANEE

Obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive.

Sono stati individuati, in accordo con ARPA Puglia, i punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, anche in relazione all'estensione della discarica, con conseguente realizzazione e messa in opera di:

- o n.1 un piezometro di monte idrogeologica (sigla P-A pozzo a monte) sito all'esterno della perimetrazione recintata dell'impianto, a distanza tale da non subire influenze dirette;
- o n.3 i piezometri di valle (sigla P-B, P-C, P-D pozzi a valle) ubicati all'esterno della perimetrazione recintata dell'impianto, in modo tale da intercettare il deflusso delle acque che attraversano, nel sottosuolo, la proiezione planimetrica del sito.
- o n.1 pozzo (P02) interno all'impianto, mediante il quale è monitorato il livello di falda.

Per la frequenza di monitoraggio, i parametri analizzati, i metodi di misura impiegati ed i valori limiti assunti quali riferimento di rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo.

5.2 ACQUE METEORICHE DI RUSCELLAMENTO

Per la frequenza di monitoraggio, i parametri analizzati, i metodi di misura impiegati ed i valori limiti assunti quali riferimento si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo.

5.3 PERCOLATO

Il percolato estratto e smaltito è contabilizzato nel dedicato registro di carico e scarico. La Deve essere misurata la quantità di percolato prodotto e smaltito è correlata con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico dello stesso. I parametri da misurare e le sostanze da analizzare sono individuate in funzione della composizione dei rifiuti depositati in discarica.

Per la frequenza di monitoraggio, i parametri analizzati, i metodi di misura impiegati si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo.

5.4 EMISSIONI GASSOSE E QUALITÀ DELL'ARIA

Essendo la discarica, in entrambe le sue sezioni, dedicata allo smaltimento di rifiuti solidi - non inclini a subire alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, né a subire dissoluzione, combustione o altre reazioni fisiche o chimiche - la formazioni di biogas è da ritenersi trascurabili e, pertanto, non è previsto alcun presidio utile alla gestione dello stesso e conseguentemente un monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica stessa.

è previsto il monitoraggio delle emissioni diffuse della discarica. Per l'indicazione dei punti di campionamento, della frequenza di campionamento, dei parametri ricercati, del metodo di misura e dei valori limiti considerati si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo.

5.5 DISCARICHE ADIBITE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO

Come riportato in premessa, la discarica si compone di due sezione, una dedicata allo smaltimento di rifiuti inerti, ed una sino al 2017 dedicata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto adeguatamente condizionati ai sensi di legge. Pertanto, attesa la proposta di colmamento di entrambe le sezioni di discarica mediante rifiuti inerti, [come da codici EER di cui all'elaborato "PIANO DI GESTIONE OPERATIVA"](#), al fine del conseguimento del profilo di chiusura autorizzato - nel periodo di gestione operativa o comunque, previa condivisione di ARPA Puglia, almeno sino a che i rifiuti contenenti amianto non siano completamente ricoperti da c.ca 2 metri di spessore di inerti, a cui si aggiunge il metro di materiale stabilizzato di cava messo in opera prima dell'abbancamento degli stessi - è previsto il monitoraggio e controllo della concentrazione di fibre di amianto nell'aria mediante tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase.

Si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo per la frequenza di monitoraggio, come stabilita in accordo con ARPA Puglia, e per ogni utile approfondimento.

5.6 PARAMETRI METEOCLIMATICI

La discarica è essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati meteorologici. La tipologia delle misure meteorologiche è coerente con le indicazioni di cui alla tabella 2 dell'Allegato 2 al D. Lgs. 36/2003 e smi, con frequenza di acquisizione giornaliera e reporting annuale.

5.7 MORFOLOGIA DELLA DISCARICA

In fase di gestione operativa, finalizzata al colmamento per il conseguimento del profilo di chiusura autorizzato, la morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito di rifiuti sono oggetto di rilevazioni topografiche almeno semestrali.

In fase di gestione post-operativa, nel primo triennio dal conseguimento della chiusura superficiale finale, con frequenza semestrale, saranno rilevate le quote del profilo di discarica, producendo un rilievo planaltimetrico di dettaglio, restituito per curve di livello, finalizzato a verificare l'eventuale accadimento

di cedimenti dell'ammasso di rifiuti smaltiti, che sarà ricavato mediante comparazione dei rilievi ottenuti con il rilievo zero, ossia il rilievo riferito alla messa in opera della chiusura finale della discarica.

In caso si rilevasse l'avvenuto accadimento di cedimenti, si provvederà tempestivamente al ripristino della corretta morfologia del sito mediante apporto di ulteriore terreno di copertura.

Successivamente, i rilievi saranno prodotti con frequenza annuale, atteso che è presumibile il verificarsi di accadimenti minimi o trascurabili, poiché trattasi di rifiuti inerti o comunque rifiuti idonei allo smaltimento in discarica di rifiuti inerti e pertanto non soggetti a trasformazioni fisiche, chimiche o biologiche significative.

Ciascun rilievo planoaltimetrico eseguito sarà trasmesso, in ossequio alla richiesta di cui al parere ARPA Puglia prot. n. 47785 del 06.08.2025, ad ARPA Puglia ed alla Provincia di Lecce, quale autorità competente.

5.7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

La documentazione per l'aggiornamento dell'AIA ai fini del conseguimento della chiusura della discarica è corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo - redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 - ter co.1 lett. h) del D. Lgs. 152/2006 e smi, nonché in ossequio alle indicazioni di cui all'allegato della DGR 28 dicembre 2023, n. 1978 *"Istruzione Operativa - Istruzioni per l'elaborazione di pareri su PMC di AIA di competenza Regionale e Provinciale"* - in cui sono riportate:

- o le azioni che dovranno essere svolte dal gestore al fine di effettuare, nelle diverse fasi di vita dell'installazione, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività svolte, costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consentirà la verifica della conformità ai requisiti/condizioni/prescrizioni di cui all'autorizzazione.
- o la descrizione delle misure previste per controllare le potenziali emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del medesimo decreto.

In particolare nel Piano di Monitoraggio e Controllo, cui si rimanda, sono individuati – in ossequio a quanto disposto dall'art. 29 – sexies del D. Lgs. 152/2006 e smi - i requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata.

2.1.1 Criteri generali per il monitoraggio e comunicazione dei risultati

I dati rivenienti dall'attuazione delle attività/azioni previste dal Piano di Monitoraggio come approvato, saranno trasmessi - ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 29- decies del d.lgs. 152/2006 e smi - all'autorità competente ed ai comuni interessati, nonché alle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione.

In ossequio alle disposizioni di cui all'art.29 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e smi saranno verificate/controllate/monitorate le concentrazioni dei parametri e il loro andamento spazio – temporale, al fine di far emergere tempestivamente eventuali anomalie, individuarne le cause ed attuare tempestivamente gli interventi necessari. Le eventuali anomalie saranno immediatamente comunicate ai soggetti di cui sopra e saranno adottate tutte le possibile misure necessarie a ripristinare - nel più breve tempo possibile – la conformità.

La documentazione relativa agli autocontrolli sarà conservata su idoneo supporto informatico/registro e/o copia cartacea per un periodo minimo di 10 anni.

Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 29 - decies del D. Lgs. 152/2006 e smi, sarà fornita tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del richiamato decreto.

Il Gestore si riserva di svolgere le attività di Monitoraggio e Controllo, anche avvalendosi di Ditte terze accreditate.

2.1.2 Gestione dell'incertezza di misura

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o ufficiali riporteranno indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l'incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Con riferimento alla determinazione della incertezza di misura e relative difficoltà di valutazione/stima/quantificazione, si precisa che per quanto riguarda i certificati analitici, gli stessi saranno redatti e sottoscritti da Tecnico abilitato Iscritto all'Albo (es chimico, biologo. ecc), in conformità alle metodiche ufficiali (ad es. APAT, EPA, UNI, ISO, NIOSH, OSHA).